



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

N. 1/2021

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è predisposto da UHY Associati S.t.p.r.l. e diffuso periodicamente nell'ambito della propria organizzazione. Il nostro personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami".

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie che precedono, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms.
Capitale Sociale € 50.000 – Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 10787050151 – REA Milano 1412680
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 9
Altri uffici a Monza e Legnano

UHY Associati Stprl è membro di UHY Italy – www.uhyassociati.com

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Rimborso contributi IVS indebitamente versati</p> <p><i>Circolare INPS 6.5.2021, n. 75</i></p>	<p>Il diritto alla restituzione dei contributi IVS indebitamente versati è soggetto al termine di prescrizione di 10 anni ex art. 2946, C.c. Gli Uffici, pertanto, a fronte della domanda da parte del soggetto interessato, procedono al rimborso <i>"soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti"</i>.</p>
<p>Coefficienti fabbricati categoria D</p> <p><i>Decreto MEF 7.5.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 21.5.2021, n. 120 il Decreto che aggiorna i coefficienti utilizzabili per l'individuazione del valore dei fabbricati categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini della determinazione dell'IMU 2021.</p>
<p>Proroga versamento prima rata contributi fissi IVS</p> <p><i>Messaggio INPS 13.5.2021, n. 1911</i></p>	<p>È prorogato dal 17.5 al 20.8.2021 il termine di versamento della prima rata 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.</p>
<p>Regime IVA DPI</p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 5</i></p>	<p>Ai fini dell'esenzione IVA (fino al 31.12.2020) e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" prevista <i>"per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"</i>, qualora la finalità sanitaria del prodotto non sia desumibile dalla natura dell'acquirente e/o del suo settore di attività, <i>"la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti"</i>. Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.</p> <p>Di conseguenza tutte le cessioni lungo l'intera "catena di consegna", dal produttore fino alla vendita al dettaglio, usufruiscono del regime IVA agevolato.</p>
<p>Farmacia e servizio tamponi antigenici / test sierologici</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 354</i></p>	<p>Il servizio reso da una farmacia di effettuazione di tamponi antigenici rapidi tramite l'ausilio di un infermiere o di un medico nonché il servizio di test sierologici rapidi sono esenti IVA con diritto alla detrazione, come stabilito dall'art. 1, comma 452, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).</p>

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

<p>Welfare aziendale e DAD: esente il rimborso spese per l'acquisto di pc, tablet e laptop</p> <p><i>Risoluzione AE n. 37 del 27 maggio 2021</i></p>	<p>Sono forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (DAD) dei loro familiari. Il rimborso in questione non genera reddito di lavoro dipendente e, non è quindi imponibile, in quanto riferito a somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione. Per beneficiare del regime di esenzione il dipendente deve produrre idonea documentazione, rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università, che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.</p>
<p>Decreto "Sostegni bis": il contratto di espansione</p> <p><i>DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 39</i></p>	<p>Sono estese le disposizioni sul contratto di espansione alle aziende con almeno 100 dipendenti. Dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 la soglia dimensionale aziendale di accesso al contratto e allo scivolo pensionistico è di 100 unità (in luogo delle 500 o 250 già previsto per il 2021), sempre calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.</p>
<p>Decreto "Sostegni bis": il divieto di licenziamento</p> <p><i>DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 40</i></p>	<p>Vengono dettate disposizioni in materia di divieto di licenziamento in relazione ai prossimi mesi. Il quadro completo in tema di divieto di licenziamento richiede di tenere conto anche delle precedenti regole fissate in materia dal Decreto Sostegni</p>
<p>Decreto "Sostegni bis": decontribuzione per turismo, commercio e stabilimenti termali</p> <p><i>DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 43</i></p>	<p>L'incentivo è quantificato nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel limite della contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore di cassa integrazione fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, mutuando la struttura dell'esonero alternativo agli ammortizzatori sociali.</p>
<p>Smart working e rimborso del costo per la connessione internet</p> <p><i>Risposta ad interpello AE n. 371 del 24 maggio 2021</i></p>	<p>L'Agenzia interviene sul trattamento fiscale per le somme erogate ai propri dipendenti in smart working a titolo di rimborso spese per il costo della connessione internet, nonché al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d'impresa. Tali somme, non supportate da elementi e parametri oggettivi e documentati, costituiscono reddito in capo al lavoratore e, pertanto, sono imponibili ai fini IRPEF.</p>
<p>Vaccinazioni nei luoghi di lavoro: trattamento dei dati personali</p> <p><i>Provvedimento Garante della privacy n. 198 del 13 maggio 2021</i></p>	<p>È stato adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro con lo scopo di fornire indicazioni generali per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati. Inoltre, il Garante si è soffermato, con riferimento al contesto emergenziale, sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e sul riparto di competenze tra datore di lavoro e medico competente.</p>

COMMENTI

I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"

Nell'ambito del recente DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis, in vigore dal 26.5.2021 il Legislatore ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di **3 nuove tipologie di contributo**:

1. un contributo a fondo perduto **riconosciuto in automatico ai soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già **richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
2. un contributo a fondo perduto, **"alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;
3. un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito un peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello **2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. CONTRIBUTO "AUTOMATICO"

Il "nuovo" contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - per il **medesimo importo, ossia in misura pari al 100%**, del **"contributo Decreto Sostegni"**;
 - **automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda** da parte del soggetto interessato;
- è **usufruibile con la medesima modalità** già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:
 - è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto sul c/c bancario / postale** sul quale è stato **erogato il precedente contributo**;
 - ovvero
 - è riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il "contributo Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un'ulteriore **tranche di aiuti del medesimo importo**.



Per beneficiare del "nuovo" del contributo il soggetto interessato non deve aver **restituito il precedente contributo**, ovvero lo stesso non deve risultare **indebitamente percepito**.

**Esempio
1**



La Zeta e Alfa sas ha usufruito del contributo a fondo perduto di cui al c.d. “Decreto Sostegni” calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, per € 3.000. La società ha scelto l’accredito del contributo sul proprio c/c.

La società beneficia del nuovo contributo previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” in “automatico”, tramite accredito sul c/c bancario, senza necessità di presentare un’ulteriore domanda e per il medesimo importo di € 3.000.

2. CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”

È introdotto un **contributo a fondo perduto** “alternativo” rispetto quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del “contributo Decreto Sostegni” sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all’art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto chiarito dall’Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E, i promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono usufruire del contributo.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo “alternativo” è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
- ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

Fatturato medio mensile 2019		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

Al fine di individuare il fatturato / corrispettivi va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.



Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019**, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specifiche percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.**

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000.**

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il **contributo "automatico"** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo.** In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare *"seguito all'istanza"*.

Esempio

La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione:



Ricavi 2019	€ 161.000
Fatturato 1.4.2019 - 31.3.2020	€ 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020 - 31.3.2021	€ 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Riduzione fatturato → Media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 - media mensile 1.4.2020 - 31.3.2021 = 13.783 - 9.542 = 4.241

% riduzione fatturato → % riduzione media mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 - media mensile 1.4.2020 - 31.3.2021 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Poiché la riduzione media mensile risulta superiore al 30%, la società ha diritto al contributo

“alternativo”, così determinato: $4.241 \times 50\% = € 2.120,50$.

Considerato che la società ha beneficiato del contributo “automatico” di cui all’art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000, il contributo “alternativo” effettivamente spettante è pari ad € 120,50 ($2.120,50 - 2.000$)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo 1 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo “alternativo” è riconosciuto **previa presentazione**, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura** telematica;
- da presentare **direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

NB È espressamente richiesta la trasmissione della **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021** (in scadenza il 31.5.2021) **prima della presentazione della domanda** per il riconoscimento del contributo in esame.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il “contributo Decreto Sostegni”, secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare **“nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

NB Tale scelta riguarda **l’intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione

Va evidenziato che in tal caso **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell’art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

È riconosciuto anche un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti **“maggiormente” colpiti** dall'emergenza COVID-19.



Il contributo in esame è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- **esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;**
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;**
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;**
- **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020**) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale** che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**. Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda, la quale:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;**

- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l’Agenzia delle Entrate provvede all’**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d’imposta da utilizzare **“nella sua totalità” in compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



Tale scelta riguarda **l’intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l’erogazione diretta e in parte l’utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che anche per il contributo in esame **non operano** i predetti limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti e per l’indicazione dei crediti nel quadro RU del mod. REDDITI, nonché la predetta previsione in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con riguardo alle 3 tipologie di contributo sopra esaminate, i commi 3, 15 e 26 dell’art. 1 del Decreto in esame richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell’art. 1, DL n. 41/2021, e pertanto per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “*Aiuti di importo limitato*” della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. A tal fine, per effetto dell’integrazione del citato art. 14 ad opera del comma 28 del Decreto in esame, l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.



Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020. In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU

Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge del DI 41/2021, si segnala in primo luogo l'**esenzione dal versamento della prima rata dell'Imu 2021** per gli immobili posseduti dai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, nonché dai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir.

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da tale agevolazione, è istituito un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021 che verrà ripartito con apposito decreto ministeriale (articolo 6-sexies DI 41/2021).

L'agevolazione si inserisce nelle misure di sostegno previste per le attività economiche interessate dalle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria da Covid-19, tra cui l'esenzione dal versamento della prima rata Imu 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli (articolo 1, commi 599-601, Legge 178/2020).

BLOCCO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Tra le disposizioni originariamente previste dal DI 41/2021, non modificate in sede di conversione in legge, si segnala la **sospensione dell'attività di riscossione coattiva** fino al 30 aprile 2021 (articolo 4), sulla quale è poi intervenuto un comunicato del Mef del 30 aprile 2021 prevedendo l'ulteriore proroga al 31 maggio 2021 da formalizzare con successivo provvedimento, cioè con il c.d. decreto «Sostegni-bis» (DI 73/2021) che prevede invece un ulteriore slittamento **fino alla fine di giugno 2021**. In sostanza vengono bloccate per altri due mesi (maggio e giugno 2021) sia le notifiche delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali e sia l'avvio delle attività cautelari o esecutive (fermi, pignoramenti, eccetera), facendo così accumulare il carico degli arretrati. Il blocco non riguarda invece la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, ma solo quelli affidati all'agente della riscossione (Cm 5/E/2020), interpretazione recepita dal Dipartimento delle Finanze per i tributi locali (Cm 6/2020). Viene quindi rinviata al 1° luglio 2021 la ripresa dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e le ingiunzioni fiscali e avviare le azioni esecutive ovvero riprendere quelle interrotte, considerando la proroga biennale (in virtù del richiamo all'articolo 12, comma 2, Dlgs 159/2015) per le annualità in scadenza negli anni di durata della sospensione dei versamenti (2020 e 2021) e la proroga di 480 giorni per quelle successive. In sostanza, le ingiunzioni in scadenza nel 2020 sono notificabili entro il 31 dicembre 2022, quelle in scadenza nel 2021 notificabili entro il 31 dicembre 2023 e quelle che non erano in scadenza nel 2020/2021 (in pratica ingiunzioni su atti definitivi 2019), ma che lo

saranno nel 2022, sono notificabili entro il 24 aprile 2024 (31 dicembre 2022 + 480 giorni).

Lo stesso articolo 4 del DL 41/2021 dispone poi la **cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro dal 2000 al 2010** e solo per chi rientra in un tetto di reddito nel 2019 di 30.000 euro. Si tratta di 16 milioni di ruoli che scompaiono dal magazzino dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader, ex Equitalia). Si prevede inoltre una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione. L'Ader ha chiarito che l'efficacia della cancellazione del carico a ruolo per le cartelle fino a 5.000 euro è differito all'emanazione di un apposito decreto delle Finanze, prevista per il 21 giugno prossimo, al fine di incrociare i dati reddituali dei debitori. Sino ad allora sono sospese tutte le azioni di recupero delle partite in questione, a prescindere dal reddito del debitore.

PRINCIPALI NOVITA' DEGLI ISA 2021

Per il periodo d'imposta 2020 gli Isa sono stati oggetto di diversi aggiornamenti. Con il D.M. 2.02.2021 sono state previste alcune nuove esclusioni, poi ampliate con l'intervento del D.M. 30.04.2021. Sempre il D.M. 30.04.2021 ha aggiornato i correttivi congiunturali, che interessano sia gli indicatori elementari che di affidabilità, tenendo conto degli effetti della pandemia da Covid-19 e, conseguentemente, aggiornato con essi il software "Il Tuo Isa 2021". Con i provvedimenti emessi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate (28.01.2021, prot. 27444/2021 e 23.04.2021, prot. 102484/2021) sono state approvate le specifiche tecniche.

ESCLUSIONI PREVISTE DALL'ART. 9 D.M. 30.04.2021

- Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli Isa, in vigore per il medesimo periodo d'imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell'allegato 12.
- La metodologia seguita per individuare l'ulteriore ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale è riportata nell'allegato 13.
- I contribuenti esclusi dall'applicazione degli indici sulla base di quanto disposto, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti.

MOTIVAZIONI Allegato 13

- I criteri seguiti per l'individuazione, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, di una ulteriore ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli ISA sono stati individuati in continuità logica con le 3 nuove cause di esclusione già disciplinate con il D.M. 2.02.2021.
- Al fine di individuare le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA sono state utilizzate le informazioni relative ai contribuenti:
 - che hanno applicato gli ISA per il periodo d'imposta 2019;
 - che hanno presentato il modello per la trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative agli anni d'imposta 2019 e 2020 (LIPE);
 - che sono presenti nell'archivio delle fatturazioni elettroniche relative agli anni d'imposta 2019 e 2020.
- Al riguardo, il numero di contribuenti che risulta avere applicato gli ISA nel periodo d'imposta 2019 è pari a 2.740.641. Per l'87,48% di tali contribuenti è

stato possibile analizzare la variazione osservata dell'ammontare delle operazioni attive nell'anno d'imposta 2020 rispetto all'anno d'imposta 2019 con riferimento alle informazioni contenute nel modello LIPE. Inoltre, per il 72,91% dei contribuenti che hanno applicato gli ISA nel periodo d'imposta 2019, è stato possibile analizzare la variazione osservata dell'ammontare delle operazioni attive tra gli anni d'imposta 2020 e 2019 come desunto dalle informazioni derivanti dalle banche dati della FE.

- L'analisi di tale campione di soggetti ha consentito di individuare le categorie di operatori economici per le quali si osservavano effetti più diffusi in termini di contrazione delle operazioni attive. In particolare, sono state individuate le attività economiche per le quali più della metà della platea presentava nel 2020 una contrazione superiore al 33% delle operazioni attive rispetto all'anno d'imposta precedente.
- Sono stati pertanto identificati i codici attività per i quali risultava verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 1. oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche Iva, presenta una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%;
 2. oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno trasmesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%.

**ESCLUSIONI
PREVISTE DAL
D.M. 2.02.2021**

- Il D.M. 2.02.2021 ha disposto, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, l'esclusione dall'applicazione degli Isa per i seguenti soggetti:
 - coloro che hanno subito una **diminuzione dei ricavi** oppure dei compensi pari ad almeno il 33%, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta 2019;
 - coloro che hanno **aperto la partita Iva** dal 1.01.2019;
 - coloro che esercitano, in maniera prevalente, le **attività economiche individuate dai codici attività elencati nell'apposito elenco**, la cui causa di esclusione è direttamente correlata a precedenti disposizioni che hanno imposto la sospensione delle attività economiche. L'elenco dei codici attività interessati dalla causa di esclusione è stato individuato in base alle attività che sono state sottoposte alle misure restrittive di sospensione previste dai D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020 (tali attività sono rappresentate da quelle che sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni, che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. del 9.03, del 11.03 e del 22.03.2020.

**CORRETTIVI
CONGIUNTURALI**

**D.M.
30.04.2021**

- Il D.M. 30.04.2021 ha, inoltre, previsto dei correttivi congiunturali che interessano sia gli indicatori elementari sia di affidabilità, che riguardano i soggetti che dovranno applicare gli Isa (vedasi Allegato n. 5).
- A livello generale, i correttivi congiunturali si basano su 3 fattori:
 - 1) **giornate di chiusura** differenziate per ciascun codice Ateco;
 - 2) **diminuzione dei ricavi** e dei compensi dichiarati al periodo d'imposta precedente;
 - 3) **contrazione della produttività** del settore economico di

appartenenza.

- L'indicatore "**Durata delle scorte**" è stato oggetto di uno specifico intervento al fine di tenere in considerazione il possibile aumento del magazzino dovuto alla contrazione delle vendite.

**APPROVAZIONE
DELLE SPECIFICHE
TECNICHE**

**Provv.
Ag. Entrate
23.04.2021,
prot.
102484/2021**

- Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.01.2021, prot. 27444/2021, specificatamente nei punti 5 e 6, sono indicate le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati. Nel provvedimento si rinviava ad un successivo provvedimento per l'indicazione delle specifiche tecniche secondo cui predisporre ovvero rendere disponibili i file necessari alla procedura di acquisizione di tali ulteriori dati.
- Con il provvedimento 23.04.2021, prot. 102484/2021 sono individuate le specifiche tecniche con cui predisporre i file:
 - di cui al punto 5.1 del provvedimento Agenzia Entrate 28.01.2021, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
 - di cui al punto 5.2 del provvedimento Agenzia Entrate 28.01.2021, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.
- Il provvedimento individua altresì le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file di cui al punto 5.4 del provvedimento Agenzia Entrate 28.01.2021, contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2020.

**SOFTWARE
"IL TUO ISA 2021"**

**Art. 7 D.M.
30.04.2021**

Il programma informatico "Il Tuo ISA 2021", realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli ISA, tiene conto delle modifiche apportate agli indici stessi.

ULTERIORI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI

Ateco	Descrizione Ateco
01.49.20	Allevamento di animali da pelliccia
01.49.40	Bachicoltura
02.30.00	Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

NOTIZIARIO

N. 1/2021

13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
22.19.01	Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
42.13.00	Costruzione di ponti e gallerie
46.16.02	Agenti e rappresentanti di pellicce
46.24.10	Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
46.24.20	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.34.20	Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.42.10	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.42.20	Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
46.49.50	Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale
46.69.93	Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

NOTIZIARIO

N. 1/2021

49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.10.10	Trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
52.24.10	Movimento merci relativo a trasporti aerei
55.10.00	Alberghi
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.29.10	Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.19.01	Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi
85.10.00	Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie
85.32.02	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.59.10	Università popolare
88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
95.29.03	Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

L'elenco non contiene codici attività già inclusi nell'allegato n.1 al decreto ministeriale del 2 febbraio 2021.

IL NUOVO CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Tra le novità contenute nel decreto “Sostegni bis” (DL n. 73/2021) si segnala l’introduzione del contratto di rioccupazione, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 150/2015) nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’incentivo è operativo in relazione alle assunzioni effettuate **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021**.

Campo di applicazione: beneficiari e misura

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo **indeterminato** per il quale trova applicazione la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che va stipulato in forma scritta ai fini della prova.

Il beneficio si sostanzia:

- nell’**esonero** dal versamento del **100%** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
- per un periodo massimo di 6 mesi,
- nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’incentivo può essere fruito dai datori di lavoro privati, esclusi:

- i datori di lavoro agricoli;
- i datori di lavoro domestico;
- tutti gli enti della pubblica amministrazione.

Inoltre, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 604/1966, ovvero licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Progetto individuale di inserimento

Condizione essenziale per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi nel corso dei quali è garantita l’applicazione del sistema sanzionatorio predisposto dalla normativa vigente per licenziamento illegittimo.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

- recedere dal contratto dando regolare preavviso. Durante tutto il periodo di preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continuerà ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione;
- non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.